

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

### ATTI UFFICIALI

*Il numero 173 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Art. 1.

All'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

I detti arruolamenti debbono essere denunciati con anticipazione di almeno quindici giorni al Commissariato dell'emigrazione che può vietarli o stabilire le condizioni a cui debbono essere subordinati, rilasciando in tal caso speciale licenza. Fra le condizioni può essere stabilita la prestazione di una cauzione. Il Commissariato può delegare queste sue facoltà ai Prefetti.

La licenza è obbligatoria quando si tratti di arruolamenti di minorenni e di donne che non emigrino con parenti costituiti in famiglia o non vadano a raggiungerli. La licenza è sottoposta alla tassa di lire 10, da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'origine di essa dev'essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per cui conto si eseguisce l'arruolamento.

Il regolamento determina le modalità e le condizioni per rilascio e per la rinnovazione della licenza.

I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000 per ogni operaio irregolarmente arruolato.

Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sarà inferiore a lire 200 per ogni persona arruolata; e vi potrà essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente saranno riunite nel testo unico di cui all'art. 37 della legge 2 agosto 1913 n. 1075.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

F.to: SALANDRA — SONNINO — ORLANDO — DANEO —  
CARCANO — VIALE — CAVASOLA.

Visto: *Il guardasigilli*: ORLANDO.

*Il numero 147 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
**RE D'ITALIA.**

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto con i ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dei Culti, delle Finanze, della Guerra e della Marina;

Visto il R. Decreto n. 36 del 31 gennaio 1901 per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

**ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:**

Articolo unico.

Al R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero, è aggiunta la seguente disposizione transitoria:

Finchè permarranno le speciali condizioni politiche create dalla guerra europea, il rilascio dei passaporti per l'estero, quando si tratti di espatri a scopo di lavoro, è subordinato al nulla osta del R. Commissariato dell'emigrazione, il quale è autorizzato a prescrivere la preventiva esibizione di un contratto di lavoro, da redigersi nelle forme e colle condizioni richieste dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1915.

**VITTORIO EMANUELE.**

F.to: SALANDRA — SONNINO — ORLANDO — DANEQ —  
ZUPELLI — VIALE.

Visto: *Il guardasigilli*: ORLANDO.

## Disposizioni nel personale dipendente

Con R. Decreto in data 21 gennaio 1915, (registrato alla Corte dei Conti il 27 dello stesso mese) SACCHI cav. Giuseppe, Segretario di prima classe nel Commissariato della Emigrazione, in seguito ad esame di idoneità è stato promosso al grado di Primo Segretario di seconda classe con lo stipendio annuo di lire 4000 con decorrenza dal 1° gennaio 1915.

Con R. Decreto in data 25 febbraio 1915 (registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo successivo) PANCRAZI cav. Aldo, Segretario di prima classe nel ruolo del Commissariato, è stato nominato Ispettore dell'emigrazione per l'estero di seconda classe, con l'annuo stipendio di lire 5000 a decorrere dal 1° marzo 1915.

Con R. Decreto in data 25 febbraio 1915 (registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo) ROSTAGNO dott. cav. Domenico, Segretario di seconda classe nel ruolo del Commissariato, è stato nominato Ispettore dell'emigrazione per l'estero di seconda classe, con l'annuo stipendio di lire 5000 a decorrere dal 1° marzo 1915.

Con R. Decreto in data 28 febbraio 1915 (registrato alla Corte dei Conti il giorno 9 marzo) CHIOSTRI cav. uff. Giuseppe, Console Generale di terza classe, cessa dalle funzioni di Commissario dell'Emigrazione. Conferitagli di *motu proprio* la Commenda nell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. Decreto in data 28 febbraio 1915 (registrato alla Corte dei Conti il giorno 6 marzo) DE MICHELIS comm. Giuseppe, Ispettore dell'Emigrazione per l'estero di seconda classe, è nominato Commissario dell'emigrazione con l'annuo stipendio di lire 7000.